

Cuneo, lì 30 novembre 2016

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 27/2016

LE NOVITA' DEL DECRETO FISCALE SONO LEGGE

Il 24 novembre u.s. è stato convertito in legge il DL 193/2016. Nel passaggio parlamentare sono state apportate delle modifiche rispetto al decreto legge illustrato in una recente circolare. Se ne sintetizzano di seguito i principali aspetti.

COMUNICAZIONI TRIMESTRALI DATI FATTURE E LIQUIDAZIONI IVA

Entrano a tutti gli effetti sulla scena degli adempimenti fiscali i **nuovi obblighi di comunicazione trimestrale** dei dati delle fatture emesse e ricevute, e dei dati contabili delle liquidazioni periodiche.

Le due comunicazioni dovranno essere effettuate:

- per il primo trimestre dell'anno, entro il 31 maggio;
- per il secondo trimestre, entro il 16 settembre;
- per il terzo trimestre, entro il 30 novembre;
- per il quarto trimestre, entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo.

Solo per l'anno 2017 ed esclusivamente per la comunicazione dei dati delle fatture, è previsto un adempimento congiunto per i primi due trimestri, da effettuarsi entro il **25 luglio 2017**.

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, è prevista una sanzione amministrativa di **due euro** per ogni fattura, con un massimo sanzionatorio di **1.000 euro** per ciascun trimestre.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, la sanzione va **da 500 a 2.000 euro**.

Non sono previsti **esoneri specifici** per l'obbligo di comunicazione delle fatture, se non per gli agricoltori esonerati ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72 che operano su terreni situati nelle zone montane ad un'altitudine non inferiore a 700 metri e per quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine.

La menzionata comunicazione è effettuata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

A fronte dei nuovi obblighi è prevista l'**abolizione**:

- dello "spesometro" annuale (si intende dovuto, però, quello relativo al 2016, da effettuarsi entro il 10 o 20 aprile 2017);
- della comunicazione "black list" (già a decorrere dalla comunicazione relativa al 2016);
- della presentazione dei modelli INTRA per gli acquisti di beni e servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- della comunicazione delle autofatture ricevute da operatori economici di San Marino (adempimento su base mensile, abolito per le annotazioni effettuate dal 1° gennaio 2017).

Sono inoltre previsti:

- l'aumento da 15.000 a **30.000 euro** del limite per eseguire i **rimborsi IVA** senza rilascio del visto di conformità o della garanzia;
- l'obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2018, per gli operatori che vendono beni di importo superiore a 154,94 euro a "**viaggiatori**" residenti al di fuori della Ue;
- la chiusura d'ufficio, da parte dell'Amministrazione, della partita IVA dei soggetti che, nei tre anni precedenti, risultano non aver esercitato un'attività d'impresa, arte o professione.

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Inoltre sono state inserite una serie di **norme di semplificazione fiscale**, tra le più significative:

- nell'ambito della disciplina dell'attività di rettifica e accertamento presuntivo degli uffici finanziari, in ordine ai ricavi dei titolari di redditi di impresa viene **eliminata la presunzione legale di evasione** nei casi di prelievi in contanti per un importo inferiore a 1.000 euro giornalieri e comunque fino a 5.000 euro al mese;

- **viene soppresso l'obbligo dell'F24 telematico** per i pagamenti superiori a 1.000 euro da parte dei **soggetti non titolari di P.IVA**.

Permane l'obbligo della presentazione esclusivamente per via telematica nelle situazioni di F24 con saldo positivo e presenza di compensazioni, oppure con saldo a zero per effetto di compensazioni.

Si ricorda che **per i titolari di partita Iva**, invece, nulla cambia rispetto al passato, poiché quest'ultimi in ogni caso rimangono **obbligati** alla presentazione del mod. F24 telematico per pagare tributi e contributi;

- **a decorrere dal 2017** con riferimento alle **certificazioni delle ritenute d'acconto** del 2016, è posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per la consegna della Certificazione unica; rimane

Sede legale ed amministrativa: P.zza Galimberti, 2 - Tel. 0171. 698831 - Fax 0171.698606 12100 CUNEO - Pe.c. centrosed@legalmail.it

invariato il termine del **7 marzo** per l'invio telematico delle stesse certificazioni all'Agenzia delle Entrate;

- è **posticipata dal 16 giugno al 30 giugno** la data entro la quale effettuare il versamento a saldo dell'Irpef e dell'Irap da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 Tuir. Per i soggetti Ires, il versamento dell'imposta sul reddito e dell'Irap viene fatto slittare **all'ultimo giorno del sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo di imposta. Tali modifiche decorrono dal **1° gennaio 2017**.

INTRODUZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA'

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, viene prevista l'**abolizione** degli **studi di settore** e la loro **sostituzione** con gli **indici sintetici di affidabilità fiscale**, individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze.

Agli indici sono collegati **livelli di premialità** per i contribuenti **più affidabili**, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine **di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti**.